

Tribunale Ordinario di Nola

Sezione I Civile

Il Collegio, composto dai Giudici	
-	-Presidente
-	- Giudice relatore/estensore
-	- Giudice

Viste le note pervenute ai sensi dell'art.127 ter cpc per la partecipazione all'udienza ed all'esito della riunione al presente procedimento del giudizio di successiva iscrizione recante n.r.g

ORDINANZA

Con atto introduttivo della cautela in corso di causa , in data
i reclamanti (in qualità di eredi legittimi, ancorchè non necessari essendo
fratello e nipote del de cuius) proponevano ricorso in corso di causale, chiedendo
all'Ill.mo Magistrato adito di "a) autorizzare, con decreto inaudita altera parte ex artt. 669
sexies e 670 c.p.c., il sequestro giudiziario della massa ereditaria, costituita da arredi,
suppellettili e azioni depositate presso
come custode il ricorrente, sig.
con decreto inaudita altera parte ex artt. 669 sexies e 670 c.p.c., di non
corrispondere alla la prestazione assicurativa pattuita; c) ordinare a
con decreto inaudita altera parte ex artt.669 sexies
e 670 c.p.c., di non liquidare alla sig.ra
presso i suddetti istituti di credito"; con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con
attribuzione ai procuratori antistatari. Al riguardo esponevano, infatti, di aver instaurato
giudizio recante rgn. Introdotto con atto di citazione del
convenendo in giudizio la sig.ra innanzi all'Intestata Autorità giudiziaria per Pagina 1

sentire dichiarare aperta la successione del sig. con correlata
ripartizione dei beni ereditari secondo legge, previo accertamento e declaratoria di nullità
del testamento olografo pubblicato in data per atto del
falsificato dalla evidenziando tra l'altro, la indegnità a succedere della
stessa in ragione della condanna per reati perpetrati nei confronti del de cuius (come da
sentenza e allegati). Si costituivano in giudizio
aderendo alla richiesta di parte, meglio qualificata come
sequestro liberatorio nominando custode giudiziario della convenuta
s.p.a. per entrambi i rapporti. Rimanevano, invece, contumaci
con comparsa ex art. 105 comma 1 c.p.c. del
15.2.2023, si costituivano in giudizio la
i quali instavano, previo
accertamento della legittimazione attiva e l'interesse ad agire degli interventori,
autorizzare il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. della massa ereditaria costituita da
arredi, suppellettili e azioni depositate presso
ex art.700 c.p.c. di non corrispondere alla sig.ra
polizza di assicurazione vita n. ordinare a
e a composition di non liquidare ex art. 700 c.p.c. alla sig.ra
la consistenza dei conti correnti intestati al de cuius; chiedendo, altresì, hanno chiesto in
via autonoma di essere nominati custodi della massa ereditaria. Ritenuta superflua
l'audizione dei testi informatori, il giudice di prime cure con provvedimento n.
così provvedeva: "1. rigetta il ricorso e l'intervento adesivo
autonomo di
quest'ultimo quale procuratore generale di relativamente alle
domande ex art. 670 c.p.c. negli stessi contenute; 2. dichiara inammissibili le domande ex
art. 700 c.p.c. contenute nel ricorso e nella comparsa di intervento adesivo autonomo
proposta da
quest'ultimo quale procuratore generale di
domande proposte dalle restanti parti costituite; 4. spese al merito". In parte motiva, a
motivazione della decisione assunta il giudice di prime cure evidenziava che "non è
Pagina 2

Avverso la suddetta ordinanza proponevano reclamo, iscritto con rgn gli originari ricorrenti, ed che il giudice della cautela avesse errato nel ritenere la indeterminatezza dei beni oggetto del richiesto sequestro, essendo gli stessi identificati sia nel loro complesso, costituendo l'eredità un unucum in quanto universum jus, sia singolarmente, avendo provveduto il ricorrente ad individuare specificamente conti, polizza e azioni da sottoporre a sequestro (specificazione effettuata ai fini del reclamo, evidenziando di aver ottenuto soltanto nelle more del processo risposta all'istanza d'accesso ex art.119 TUB precedentemente rimasta inevasa e tempestivamente avanzata nei confronti della resistente Nel corso del giudizio di reclamo si costituiva anche la rimasta contumace innanzi al giudice monocratico, per chiederne il rigetto. Si costituivano anche nonché gli interventori i quali ultimi, avverso la predetta ordinanza proponevano, altresì, autonomo reclamo, iscritto con gli interventori poi riunito al presente e nel quale evidenziavano, altresì, oltre alle ragioni già esposte dagli attori, che solo in data 02.08.2023 (e, dunque, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rigetto), la "certificazione attestante la tipologia dei rapporti alla sig.ra ' (all.2), per bancari in essere alla data del decesso del sig. mezzo della quale era stato finalmente possibile identificare le azioni in possesso del defunto e conoscere la liquidità presente sul conto corrente allo stesso intestato, di cui si chiedeva disporsi acquisizione in ragione dell'effetto totalmente devolutivo del reclamo Pagina 3

proposto ex art. 669 terdecies cpc e specificando la richiesta di ottenere il sequestro
giudiziario delle seguenti azioni:
Da ultimo contestava l'asserito difetto del
requisito della residualità non solo per la inoperatività dell'art. 678 c.p.c., già evidenziata
dai ricorrenti in sede di presentazione del proprio reclamo, ma anche evidenziando la
inutilizzabilità del sequestro su somme di denaro.
D'an and a design in a second law in a second in the secon

Disposta trattazione cartolare in entrambi i procedimenti e riunito il secondo al primo, con il presente provvedimento il Collegio scioglie la riserva virtuale assunta alla relativa udienza.

Ai fini della decisione della cautela in esame, non appare fuori luogo richiamare alcuni **principi in materia**.

Va, preliminarmente, evidenziato che il sequestro, nelle due forme previste dal codice di rito, costituisce un tipico provvedimento avente natura cautelare (il cui scopo è quello di "assicurazione del fruttuoso esercizio dell'azione") e sommaria ed è caratterizzato, in entrambe le forme, dalla strumentalità rispetto al giudizio di merito instaurato (se richiesto in corso di causa) o da instaurare (se richiesto *ante causam*).

Quanto ai requisiti, richiesti dalla norma con specifico riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 1 avente ad oggetto beni mobili, immobili ed universalità di cui sia contesa la proprietà, può osservarsi quanto segue.

Primo presupposto è costituito dalla sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo, al fine di assicurare l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell'eventuale esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio. Quanto a tale requisito,

consolidata giurisprudenza ha chiarito che l'art. 670, n. 1, c.p.c., laddove individua nella controversia sulla proprietà una delle situazioni legittimanti il sequestro, vada inteso estensivamente, così da ricomprendere non solo le azioni che si fondano su uno *ius in re* -ad esempio, rivendica, petizione ereditaria, contestazione sulle quote in sede di giudizio divisorio-, ma anche quelle in cui sia configurabile un mero *ius ad rem*: per cui lo stesso potrebbe andare disposto anche quando sia stata proposta o debba proporsi un'azione di accertamento o di nullità dalla cui decisione possa scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio (a titolo esemplificativo, cfr. Cass.Civ. n. 10333 del 19/10/1993 e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 9645 del 16/11/1994). Il suddetto orientamento di legittimità risulta seguito anche dalla giurisprudenza di merito la quale ha affermato che:

- possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in relazione ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione possa scaturire una situazione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri (cfr. Tribunale Monza, 13 dicembre 2004, in Corriere del merito 2005, 269); e che
- ai fini della concessione del sequestro giudiziario, dunque, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine possesso, usato dall'art. 670 c.p.c., unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (Tribunale Milano, 29 gennaio 2003, in Giur. it. 2004, 77).

Pertanto, come pure sostenuto dalla giurisprudenza di merito, il *fumus boni iuris*, coincide con la situazione oggettiva e formale della sussistenza (attuale ovvero potenziale) della <u>controversia sulla proprietà, ovvero sul possesso</u> di determinati beni mobili o immobili, nel senso innanzi precisato (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Marcianise, 31/7/2008).

Quanto al secondo presupposto, esso deve individuarsi con la necessità ed opportunità di provvedere alla custodia ed alla gestione temporanea del bene controverso, elemento in cui, ad avviso della già richiamata giurisprudenza di merito, si sostanzia il periculum in mora.

A tale riguardo la giurisprudenza prevalente, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, non richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670, n.1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente, in pendenza del giudizio, comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (nel senso indicato cfr. Cass. Civile, 12 febbraio 1982 n. 854).

Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta confermato anche dalla giurisprudenza di merito dominante, la quale ritiene di poter ricorrere alla cautela in oggetto in presenza di qualsiasi pregiudizio ai beni da sequestrare, (ivi inclusa una cattiva conservazione del bene (cfr. Trib. Torino 3.7.2009; T.rib Velletri 17.7.2003; Trib. Monza 17.4.2001 ove si afferma come la semplice possibilità di modificare la situazione di fatto, indipendentemente dalla sottrazione o distruzione, legittimi la concessione della misura cautelare).

In altri termini, dunque, questo Collegio, ritenendo di accedere all'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità innanzi prospettato, non può che accogliere una nozione lata di opportunità di provvedere alla gestione temporanea dei beni o alla loro custodia, tale da includere sia il pericolo di deterioramento, sottrazioni, alterazioni, od occultamento della cosa, atti ad impedire l'esecuzione in forma specifica della sentenza, sia la possibilità astratta che, nel corso del giudizio di merito, si verifichi una alterazione dello stato di fatto esistente con conseguente rischio di pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

Sulla scorta del tenore letterale della norma alcun dubbio può sussistere con riferimento alla sequestrabilità dell'eredità quale universum jus, intesa nel suo complesso. Con riferimento agli specifici beni che la compongono, inoltre, occorre osservare che possono ad avviso del Collegio formare oggetto anche le somme di denaro ben determinate e giacenti su di un conto. Non si ignora, infatti, Giudice il dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza in ordine alla astratta sequestrabilità del denaro. Al riguardo, tuttavia, appare necessario distinguere le ipotesi in cui oggetto del sequestro sia la somma di denaro in sé, considerata quale bene fungibile, da quelle in cui la somma stessa debba essere intesa quale bene mobile determinato. Nella prima ipotesi, a ben vedere, il sequestro giudiziario ha ad oggetto un diritto di credito verso terzi, il diritto, cioè, ad una prestazione di carattere obbligatorio e personale di una certa quantità di danaro o di cose fungibili non individuate né separate, le quali devono ritenersi senz'altro escluse dall'ambito di operatività della norma in esame, perché, in questo caso, la finalità della misura non potrà essere quella di sottrarre alla disponibilità materiale e giuridica delle parti la res controversa (che non è in discussione), bensì quella di impedire al debitore l'adempimento dell'obbligazione nei confronti di una delle parti in contesa, di

corrispondere, cioè, la somma o, comunque, di eseguire la prestazione dovuta. Nella seconda ipotesi, invece, il credito rileva quale entità patrimoniale oggetto di proprietà o possesso ed in quanto tale nulla osta alla sequestrabilità dei medesimi, sia in quanto la norma di cui all'art. 670 c.p.c. non può essere limitata, per l'ampiezza della sua dizione, alla tutela delle sole cose materiali, escludendo le somme di denaro (perché ai sensi dell'art. 813 c.c. le disposizioni concernenti i beni mobili si devono applicare anche a tutti gli altri beni, compresi gli immateriali tra cui vanno annoverati i crediti nella loro qualità di entità patrimoniali attive suscettibili di commercio giuridico), sia in quanto le misure cautelari non sono eccezionali e le relative disposizioni sono perciò applicabili tanto alle controversia sulla proprietà di una cosa quanto alle controversie sulla titolarità di un credito. Una posizione per certi versi simile si è avuta nella giurisprudenza di merito (cfr. Pret. di Roma, ord. 10 novembre 1975, in Foro it. 1976, I, 1746; Pret. di Roma, ord. 10 gennaio 1969, in Giust. civ. 1969, I, 547 e in Banca, borsa, tit. cred. 1969, II, 4679). Questa impostazione, pertanto, sia pur in presenza di voci contrarie, deve ritenersi maggiormente aderente al tenere letterale e teleologico della norma il cui ambito viene così a ricomprendere non già un diritto generico diritto di credito, bensì quei soli crediti inerenti a beni suscettibili di proprietà o possesso, dei quali (con l'azione di merito) si pretenda la consegna, con finalità di custodia o gestione degli stessi, di tal che la cautela concerne non la prestazione in sé considerata, ma il bene che ne forma oggetto, consistente in una cosa individuata.

Accedendo ad un simile orientamento deve, innanzitutto evidenziarsi che non sussistono dubbi circa la possibilità di sussumere i provvedimenti richiesti nell'ambito del sequestro (del resto invocato dal ricorrente principale), lasciando scolorire sullo sfondo le questioni afferenti il difetto di residualità in ordine alla cautela

atipica di cui all'art.700 c.p.c. (che, per altro, dovrebbe in ogni caso ritenersi ammissibile, ritenendo il Collegio la inconferenza ed ultroneità del richiamo allo strumento del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c. in forza del quale "il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta" di cui certamente non sussistono i presupposti nel caso concreto).

Inoltre, nel caso di specie, non vi è dubbio che oggetto della presente cautela siano (non già generiche somme di denaro da qualificarsi come bene fungibile, bensì) le somme specificamente individuate in quanto versate sul conto meglio descritto in atti, le specifiche azioni detenute presso che certamente risultano determinate quanto meno in corso di reclamo, e la polizza vita stipulata denominata MyLife e contraddistinta dal mana nonché i beni mobili appartenuti al de cuius, di cui quest'ultimo ha, apparentemente, disposto con testamento olografo, in quanto tutti costituenti parti dell'asse ereditario del de cuius e sulla cui spettanza sussiste una controversia, avendo i ricorrenti instaurato apposito giudizio per contestare la falsità della scrittura e della sottoscrizione del predetto testamento. Ove tale falsità venisse acclarata, ne discenderebbe certamente il diritto ereditario dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, ancorché non necessari (cfr. stato di famiglia allegato) a partecipare alla successione del defunto parente che comprende le somme versate sul conto corrente bancario oggetto della presente cautela, azioni, polizza, suppellettili e beni mobili.

Al riguardo, -anche alla luce degli accertamenti svolti ed al solo fine di valutare la sussistenza dei presupposti dell'azione cautelare- oltre alla sussistenza della summenzionata azione, occorre avvalorare non solo gli esiti della consulenza di parte

ricorrente, ma anche quelli del procedimento penale svolto nei confronti della per maltrattamenti e sequestro di persona operati ai danni del de cuius e per i quali veniva per altro arrestata in flagranza a seguito di denunzia (cfr. sentenza penale di condanna applicata su richiesta della parte ex art.444 cpp con pena condizionalmente sospesa e provvedimento con cui il GIP dichiara adempiuti gli obblighi ed avverata la condizione). Nel corso di tale processo, infatti, fu proprio il de cuius a rendere, nei confronti della le dichiarazioni poste a fondamento della condanna le quali rendono ben poco credibile che, lo stesso de cuius, abbia inteso lasciare ad essa tutti i beni posseduti per gratitudine e riconoscenza nei confronti della donna che lo aveva assistito, come riferito in premessa del presunto olografo datato in cui viene definita addirittura "adorata", pur essendo stata dallo stesso denunziata per maltrattamenti e sequestro di persona ai danni dello stesso per fatti accertati come già commessi nell'agosto del (per i quali come detto riportava sentenza di condanna divenendo tra l'altro indegna a succedere). Ancora in ragione degli esiti del procedimento penale, che lasciano ben pochi dubbi in ordine alle reali intenzioni della donna, sussiste un evidente periculum inteso quale opportunità di procedere alla custodia dei beni di cui è controversa la proprietà e fatti oggetto dell'olografo impugnato, chiaro essendo che la materiale apprensione degli stessi renderebbe concretamente difficile l'attuazione del provvedimento reso ove la dovesse rendersi irreperibile.

Assorbita di ogni ulteriore domanda non resta, pertanto, che accogliere l'istanza di sequestro giudiziario dei beni di cui al testamento olografo impugnato, con conseguente nomina a custode dell'Avv. il quale provvederà alla conservazione e custodia dei beni ai sensi dell'art.676 c.p.c., previa redazione di apposito inventario e relazionando con cadenza semestrale al magistrato titolare del merito.

Le spese dovranno liquidarsi al definitivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- Dispone il sequestro di tutti i beni di cui al testamento olografo impugnato, nominando custode l'Avv.
- Dispone l'allegazione del presente fascicolo a quello pendente tra le stesse parti per l'accertamento del merito;
- Assegna alle parti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;
- Spese al definitivo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Nola, nella camera di Consiglio del 14.10.23

Il Presidente del Collegio

Il Giudice estensore